

PROC. NR. 66029/2003

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

Sent. 12740/06  
Proc. 9466/06

Composto dai Magistrati:  
dott. Marco Manunta, Presidente;  
dott. Giovanni Rollero, Giudice;  
dott. Lucia Formica, Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 14 novembre 2006, promossa con atto di citazione notificato il 22, 23 e 25 ottobre 2003, da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Milano, viale Premuda n. 2, presso lo studio dell'avv. Federica Gabrielli, che la rappresenta e difende, con l'avv. Pierluigi Maria Fino, per procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano, viale Caldara n. 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Anaclerio, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

e

[REDACTED] in persona del Parroco pro tempore di [REDACTED] elettivamente domiciliata in Milano via Carlo Crivelli n. 12, presso lo studio dell'avv. Franco Pizzelli, che la rappresenta e difende per procura notarile in atti;

CONVENUTA

e

MOD. [redacted]

CONVENTUA CONTUMACE

e

PARROCO [redacted] in persona del Parroco pro tempore, con sede in [redacted]

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: precisate all'udienza del 8.06.2006 come da fogli allegati;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22, 23 e 25 ottobre 2003, la sig.ra [redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sig.ra [redacted] la sig.ra A. [redacted] (nella qualità di erede unica della sig.ra [redacted]), la Parrocchia di [redacted] la Parrocchia di [redacted] ed esponeva quanto segue.

- in data 8.5.2002 era deceduta la sig.ra [redacted] senza lasciare coniuge, discendenti, ascendenti o fratelli;
- unico soggetto chiamato ex lege all'eredità ai sensi dell'art. 572 c.c. era il sig. [redacted] zio della *de cuius*, a sua volta deceduto il 18.8.2003, lasciando unica erede legittima la figlia, attuale attrice;
- in data 14.5.2002, a mezzo Notaio [redacted] ed a richiesta della sig.ra [redacted] è stato pubblicato un testamento olografo attribuito alla *de cuius* e recante apparentemente la data del 10.4.2002, con cui erano istituiti eredi la sig.ra He. [redacted] la sig.ra [redacted] e la Parrocchia di [redacted];
- esistevano altri testamenti olografi: uno del 18.9.1987, pubblicato il 15.5.2002 e integralmente revocato; altro del 19.1.2000 di mera revoca del precedente; infine testamento datato 30.3.2002, di cui era disponibile solamente una fotocopia, con cui erano lasciati beni alle sig.re [redacted] e alla Parrocchia di [redacted]

Ciò premesso in fatto, l'attrice sosteneva che il testamento pubblicato in data 14.5.2002 era nullo o annullabile per difetto di olografia e incompletezza della data o, in subordine, annullabile perché, sosteneva, nell'aprile 2002, data apparente della scheda, la *de cuius* era totalmente incapace di intendere e volere. L'attrice non contestava, per contro, la validità del testamento 30.3.2002, benché disponibile solamente in fotocopia, e poiché tale testamento non conteneva istituzione di erede ma solamente indicazione di legati, sosteneva che erede universale di [redacted] era lo zio paterno [redacted], quindi, l'erede di quest'ultimo.

Precisava inoltre che la convenuta [redacted] era unica erede della sig.ra [redacted], nominata erede nel testamento di [redacted] pubblicato il 14.5.2002, e che era stato necessario instaurare il contraddittorio con le due Parrocchie intitolate a [redacted] esistenti in [redacted] dal momento che i testamenti non precisavano quale di esse fosse nominata.

L'attrice concludeva chiedendo dichiararsi la nullità o annullarsi il testamento pubblicato in data 14.5.2002 o, in via subordinata, annullarsi lo stesso testamento per incapacità della testatrice; per l'ipotesi di validità del testamento 30.3.2002, dare atto che erede della *de cuius* era il sig. [redacted] e che destinatarie di altrettanti legati erano le sig.re [redacted] e [redacted] individuare l'immobile lasciato alla prima e determinare l'identità della Parrocchia destinataria dell'altro legato; in caso di accertata nullità del testamento 30.3.2002, dichiarare che erede della sig.ra [redacted] era il sig. [redacted] e che l'attrice, quale erede di quest'ultimo, era titolare della facoltà di confermare ai sensi dell'art. 590 c.c. il testamento del 30.3.2002; in ogni caso, condannare i soggetti nel possesso di beni ereditari di rilasciarli a favore dell'attrice e condannare i convenuti al risarcimento del danno a favore dell'attrice per l'eventualità di perdita di beni ereditari.

La sig.ra [redacted] e la Parrocchia [redacted] restavano contumaci, malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione.

Si costituiva la sig.ra [redacted] la quale aderiva alle domande di parte attrice relative alla nullità o annullabilità del testamento pubblicato il 14.5.2002 e sosteneva di aver perduto senza colpa l'originale del testamento datato 30.3.2002, per averlo consegnato alla sig.ra [redacted], affinché lo facesse pubblicare, subito dopo il decesso della sig.ra [redacted].

In via subordinata, per l'ipotesi di validità del testamento pubblicato il 14.5.2002, chiedeva dichiararsi i convenuti [redacted] quale erede della sig.ra [redacted] e la Parrocchia [redacted] eredi testamentari e procedere, quindi, alla divisione dei beni ereditari. Nel caso di ritenuta validità del testamento 30.3.2002, formulava domande sostanzialmente conformi a quelle dell'attrice.

Si costituiva altresì la Parrocchia di [redacted] e preliminarmente affermava di essere il soggetto menzionato nei testamenti in questione, giacché la sig.ra [redacted] era assidua frequentatrice della parrocchia, per altro ubicata nei pressi della sua abitazione, mentre non risultava avere alcun legame con la Parrocchia di [redacted].

Nel merito, sosteneva che la validità del testamento pubblicato il 14.5.2002 non era inficiata dal fatto che in qualche sua parte risultassero interventi di scrittura non attribuibili alla *de cuius*, considerato che questa, sottoscrivendo la scheda,

l'aveva comunque fatta propria; che la data era presente e chiaramente leggibile, che non risultavano elementi per ritenere che al momento della redazione la *de cuius* fosse totalmente incapace di intendere e di volere.

La Parrocchia convenuta, pur precisando di volersi comunque rimettere alle risultanze di causa, concludeva quindi chiedendo la reiezione delle domande avversarie e in particolare di quella di nullità o annullamento del testamento pubblicato il 14.5.2002; in subordine, chiedeva ritenersi la validità del testamento 30.3.2002 e condannarsi gli eredi a pagare alla Parrocchia la somma oggetto del legato.

Con ricorso del 28.1.2004 l'attrice chiedeva ed otteneva, con provvedimento del 24.2 - 1.3.2004, l'autorizzazione a sottoporre a sequestro giudiziario i beni caduti in successione ad esclusione dell'appartamento di [redacted] quarto piano, e degli immobili siti in [redacted]

La convenuta [redacted] chiedeva ed otteneva, con provvedimento del 21.12.2004, l'autorizzazione al sequestro giudiziario dell'immobile di [redacted] nonché alla vendita del bene. La stessa, nominata custode giudiziario, provvedeva alla vendita e ne rendeva conto con atto depositato il 23.9.2005, le cui risultanze non erano in alcun modo contestate dalle altre parti.

L'istruttoria comportava CTU in materia grafica sul testamento pubblicato in data 14.5.2002 e l'escussione di testimone davanti a questo Tribunale e di altra per rogatoria davanti al Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate.

Quindi, precisate le conclusioni come sopra riportate, depositate comparse conclusionali e di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e discussa in camera di consiglio il 14.11.2006.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Conviene subito cominciare dall'esame del testamento apparentemente datato 10 aprile 2002 e pubblicato il 14.5.2002.

Come ben evidenziate dal CTU nella sua relazione, la scheda presenta in più punti abrasioni e correzioni, frammenti di parole ripassati e, soprattutto, numerose incongruenze ed anomalie che denunciano interpolazioni scritturali non attribuibili alla stessa mano.

In particolare, il CTU evidenzia due principali anomalie sintomatiche di pressioni ed impostazioni scritturali diverse, tanto da impedire l'attribuzione dell'elaborato ad un unico autore: 1) in numerosi elementi (p. e. parte della scritta [redacted], le parole "aprile" e "Milano" nella data) la fluidità della traccia si contrappone nettamente ad incertezza e tremolii che caratterizzano la parte più cospicua del testo; 2) le correzioni (insistenti su alcune vocali, congiungimenti tra

lettere, numeri, sovrapposizioni di scrittura) risultano più corpose e l'inchiostro di tonalità più scura rispetto al resto del testo o alla scrittura sottostante. Le indicate anomalie, conclude il CTU, rivelano interventi di almeno due mani diverse e, dunque, depongono per la non genuinità della scheda.

Le conclusioni del CTU sopra sintetizzate, sorrette da motivazione logica e coerente ed espresse all'esito di indagine approfondita, appaiono del tutto condivisibili, mentre non convincono le critiche mosse dalla convenuta Parrocchia di [REDACTED] sulla scorta delle considerazioni svolte dal suo CTP, dott.ssa [REDACTED]. In particolare, quest'ultima osserva che le numerose correzioni e i ripassi si spiegano con l'intento della testatrice di migliorare la leggibilità dello scritto e sostiene che deve attribuirsi alla caparbieta della stessa il fatto che alcune parole (specie la data) risultino vergate con fluidità inesistente nel resto del testo. Tali considerazioni non convincono, perché la calligrafia della scheda in esame è caratterizzata da notevole difficoltà nel controllo del movimento, che si traduce in un tracciato discontinuo, frammentato e tremolante (sul punto concorda lo stesso CTP dott.ssa [REDACTED]), sicché non pare ipotizzabile che la sola forza di volontà (ammesso che la *de cuius* avesse la lucidità per farvi appello) abbia consentito porzioni, sia pure circoscritte, di tracciato sicuro e fluido e, soprattutto, caratterizzato da diversa e più marcata pressione.

La parrocchia convenuta, inoltre, addebita alla CTU una omissione consistita nel non rendere conto dell'entità delle contraffazioni, non avendo ella precisato se trattasi di falsi integrali, modifiche di scritture preesistenti oppure sovrascritture per rendere più chiara la scrittura della testatrice. Neppure tale critica è condivisibile, se non altro perché siffatte precisazioni erano superflue, bastando, al fine del decidere, la constatazione che la scheda non è integralmente attribuibile alla *de cuius*.

L'accertata mancanza del requisito dell'autografia riferibile in toto alla *de cuius* comporta automaticamente la nullità del testamento pubblicato in data 14.5.2002 per carenza di requisito essenziale, essendo irrilevante che una parte delle parole che lo compongono e la sottoscrizione appartengano invece alla medesima.

E' noto, invero, che la validità del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., esige l'autografia non solo della sottoscrizione e della data ma anche del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando il testo risulti in tutto od in parte opera di altra persona.

Tale conclusione è sempre stata ribadita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione anche in casi in cui l'intervento del terzo era stato marginale, cioè di mero supporto alla scrittura del testatore, di mero aiuto o guida della mano per sopperire alla carenza d'istruzione od allo stato di salute del testatore stesso. La circostanza che il testamento sia scritto con la cooperazione, anche solo parziale, di un soggetto diverso dal testatore è, dunque, sufficiente ad escludere l'autografia, che, si ripete, presuppone una scrittura riconducibile alla esclusiva attività del *de cuius*, e diventa irrilevante stabilire quale sia stata l'entità della

collaborazione del terzo. (v. Sez. II 17.3.1993 n. 3163: *“Qualora il “de cuius” per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell’autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.”* Conforme: Sez. II, sent. 10.7.1991 n. 7636).

Giova precisare che la mancanza di autografia in elementi non essenziali, per esempio l’indicazione della località nella data, è parimenti sufficiente ad inficiare l’intera scheda: infatti, un elemento che la legge non qualifica requisito essenziale può mancare, ma se risulta inserito nella scheda deve essere autografo come ogni altra parte del testo, essenziale o superflua che sia (Cass. 07/07/2004 n. 12458: *“La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 cod. civ. l’autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l’olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l’importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell’intero testamento secondo il principio “utile per inutile non vitiatur”. ”*)

Passando ad esaminare il testamento del 30.3.2002, va subito sottolineato che di esso rimane solamente una copia fotostatica.

Tuttavia, ai sensi degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c. è consentito alla parte interessare fornire la prova dell’esistenza del documento e della sua perdita incolpevole nonché, trattandosi di testamento, della persistenza al momento dell’apertura della successione, dovendosi vincere la presunzione stabilita dall’art. 684 c.c. di revoca del testamento distrutto (v. Cass. 24.9.2003 – 24-2-2004 n. 3636).

Nella specie, la prova di tutte le sopra indicate circostanze è stata fornita mediante la testimonianza della sig.ra [REDACTED] amica della *de cuius* e della sua famiglia da molti anni.

Costei, dopo aver premesso di aver appreso del testamento dalla sig.ra [REDACTED] e della stessa [REDACTED] durante le vacanze pasquali del 2002, ha riferito che subito dopo la morte di E. [REDACTED] lei stessa invitò la sig.ra [REDACTED] a consegnarle la busta onde verificare se vi fossero disposizioni per il funerale, quindi, ha proseguito la teste, ricevuto il plico sigillato, l’aveva aperto personalmente, lacerando la busta con le mani, e ne aveva estratto il foglio riprodotto nella fotocopia prodotta in atti. La sig.ra [REDACTED] ha precisato che la fotocopia riproduce proprio lo scritto contenuto nella busta e da lei letto attentamente il giorno del decesso di [REDACTED] e ha altresì precisato che lo scritto era integralmente di pugno dell’amica, della quale ben conosceva la

calligrafia, conteneva la sottoscrizione della stessa e la data, come riprodotte appunto nella copia in atti.

La sig.ra [redacted] ha altresì raccontato che, avendo appreso dalla sig.ra [redacted] Gesmundo che questa si apprestava a consegnare l'originale del testamento 30.3.2002 al figlio affinché lo portasse alla sig.ra [redacted] la quale si era offerta di provvedere alle necessarie formalità, fu lei a consigliarle di conservarne una fotocopia.

Va ancora osservato che la teste ha parlato del forte legame d'affetto esistente tra la *de cuius* e la sig.ra [redacted] che l'aveva accudita con dedizione per molti anni, cosa che giustifica il lascito consistente. Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dalla teste R. [redacted], la quale ha riferito di aver appreso direttamente da B. [redacted] nel corso di una telefonata effettuata circa un mese prima del decesso, di un lascito a favore di [redacted].

In conclusione, con riferimento al testamento 30.3.2002, disponibile in fotocopia, è stata provata che alla data dell'apertura della successione esisteva l'originale, che la perdita del documento non è dipesa da colpa dell'interessata e che l'originale stesso rispondeva ai requisiti di validità stabiliti dall'art. 602 c.p.c., in quanto scritto per intero, datato e sottoscritto di mano della testatrice.

Va precisato che l'autografia della sig.ra [redacted] è stata espressamente riconosciuta dall'attrice e dalla convenuta [redacted], non disconosciuta dalla Parrocchia costituita e, altresì, implicitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n. 1 c.p.c. dalla convenuta contumace.

Il testamento 30.3.2002 in esame contiene alcune imprecisioni nell'individuazione di uno dei legatari e dell'oggetto di legato a favore della sig.ra [redacted].

Sul primo punto, si osserva che senza dubbio la parrocchia menzionata va identificata con quella di San [redacted]. Tale interpretazione è stata data per pacifica delle controparti e, del resto, è l'unica ragionevole atteso che quella è la chiesa prossima all'abitazione della *de cuius* e che la stessa la frequentava abitualmente (come confermato dalla teste [redacted]) mentre con l'altra Parrocchia di San [redacted] peraltro ubicata in zona della città molto distanze dall'abitazione della *de cuius*, non vi erano ragioni di collegamento.

Con riferimento al secondo punto, si deve ritenere che laddove la *de cuius* ha indicato sinteticamente l'appartamento di [redacted] ella abbia inteso indicare non solo l'unità residenziale principale, sita al quinto piano, ma anche le sue pertinenze, ossia l'unità sita al primo piano e l'autorimessa pertinenziale. In particolare, l'unità del primo piano dalla relazione redatta dal consulente della convenuta [redacted] (v. relazione prodotta quale doc. n. 4) risulta di modestissima estensione (il consulente l'ha definita "micromonocale"), priva dei requisiti di abitabilità, di propri servizi e allacciamenti e, pertanto, seppure autonomamente censita al catasto, risulta non suscettibile di altro utilizzo se non

quello locale di servizio pertinenziale rispetto all'appartamento del quinto piano; per tale ragione, evidentemente il localino non era percepito dalla testatrice come separato ente immobiliare degno di essere autonomamente menzionato, bensì un tutt'uno con l'appartamento.

A questo punto, si deve ancora osservare che il testamento 30.3.2002 non contiene istituzione di erede universale, ma solo legati a favore dei tre soggetti menzionati, con la conseguenza che l'avente diritto all'eredità va individuato ex lege.

Secondo l'esauriente ricostruzione operata dall'attrice sulla base di documenti anagrafici risulta che all'apertura della successione di [REDACTED] erano già deceduti i genitori e che la stessa era figlia unica (doc. n. 2 att.), che erano altresì deceduti nonni materni e paterni (docc. nn. 16 e 18), i fratelli e le sorelle dei genitori (docc. 3, 4, 5, 16, 19 e 20) e che il parente più prossimo, entro il sesto grado, ancora in vita all'apertura della successione era [REDACTED] a sua volta deceduto il 18.8.2003, senza testamento e lasciando quale unica erede legittima la [REDACTED] (docc. 6 e 7 att.).

Vanno revocati i sequestri giudiziari e disposto lo svincolo della somma ricavata dalla vendita degli immobili di [REDACTED] e loro accessori a favore della legataria sig.ra [REDACTED]

Non è stata provata la ricorrenza di danni conseguenti all'alienazione di beni ereditari da parte dei convenuti; neppure risulta che la sig.ra [REDACTED] abbia il possesso di beni ereditati diversi da quelli di cui è legataria.

Quanto alle spese di lite, si osserva che rispetto alla domanda principale, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità del testamento pubblicato il 14.5.2002 su richiesta della sig.ra [REDACTED] l'erede di quest'ultima, sig.ra [REDACTED] è totalmente soccombente.

Pertanto, le spese di CTU, in quanto necessarie per verificare il fondamento della suddetta domanda poi integralmente accolta, vanno poste a carico della convenuta [REDACTED] per la regola della soccombenza.

Con riferimento alle altre spese, occorre considerare che il giudizio ha avuto ad oggetto altre domande, sia pure secondarie, nell'interesse anche delle altre parti (accertamento della esistenza e validità del testamento 30.3.2002 e interpretazione di alcune disposizioni dello stesso). Ricorrono, pertanto, giusti motivi per la parziale compensazione delle spese tra l'attrice e la convenuta [REDACTED] e per la compensazione integrale tra questa e le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

A) dichiara che il testamento apparentemente attribuito a E. [redacted] e datato 10.4.2002, pubblicato con verbale redatto dal Notaio S. [redacted] di [redacted] in data 14.5.2002, rep. nn. 119556/13168 è nullo perchè non interamente scritto di mano della predetta E. [redacted];

B) accerta l'esistenza del testamento olografo datato 30 marzo 2002 (di cui è smarrito l'originale) e ne dichiara la validità quale testamento olografo di [redacted], deceduta in Milano l'8.5.2002 nonché quale unico testamento, essendo stato revocato per testamento del 19.1.2000 (pubblicato per verbale 11.7.2002 redatto dal Notaio [redacted] di Lodi rep. nn. 139615/42302) il precedente testamento 18.9.1987 (pubblicato per verbale redatto dal Notaio [redacted] di N. [redacted] 15.5.2002 rep. nn. 148966/16147);

C) dichiara che erede universale della sig.ra Bianca [redacted], ai sensi dell'art. 572 c.c., il sig. E. [redacted] nato a Ancona il 26.11.1898 e deceduto a Milano il 18.08.2003, del quale è erede universale la sig.ra C. [redacted] nata a Milano il 2.11.1934;

D) dichiara che l'asse ereditario spettante alla sig.ra [redacted] comprende i seguenti beni immobili:

1) appartamento di civile abitazione con cantina di pertinenza, sito in Milano, via Marcello Benedetto, così distinto al Catasto Fabbricati: partita [redacted]

[redacted]

2) ufficio privato, distinto al Catasto Fabbricati come segue: [redacted]

[redacted]

3) appartamento di civile abitazione con box di pertinenza, in [redacted] non ancora censito al Catasto Fabbricati di quel Comune ma denunciato con scheda n. [redacted];

ed i seguenti beni mobili:

presso Unicredit-Credito Italiano, agenzia n. 14, Milano: conto corrente n. [redacted] con quanto è sullo stesso presente; conto corrente n. [redacted]

collegato al deposito titoli n. [redacted] con quanto è sullo stesso presente; deposito titoli n. [redacted] con quanto è sullo stesso presente;

E) revoca il provvedimento di sequestro giudiziario emesso il 24.2 - 1.3.2004 e dispone la restituzione dei beni in esso indicati alla sig.ra [redacted];

F) dichiara che la sig.ra [redacted] destinataria di legato contenuto nel suddetto testamento 30.3.2002 ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili e loro accessori:

1) appartamento di civile abitazione con porzione di soffitta e cantina di pertinenza, distinto al Catasto fabbricati alla partita 1019613 come segue: foglio [redacted]

2) appartamento di civile abitazione, sito nel Condominio denominato "[redacted]" in [redacted] così distinto al Catasto Fabbricati: partita [redacted]

- appartamento di civile abitazione, sito nel Condominio denominato "[redacted]" in [redacted] così distinto al Catasto Fabbricati: partita [redacted]

- autorimessa privata sita nel Condominio denominato "[redacted]" in [redacted] così distinta al Catasto Fabbricati: partita [redacted]

dando atto che i beni immobili indicati al punto 2) e loro accessori sono stati alienati;

G) revoca il sequestro giudiziario disposto con provvedimento del 21.12.2004 e dispone la restituzione alla sig.ra [redacted] dell'immobile di [redacted]

[redacted] (distinto al catasto al foglio [redacted])

[redacted] nonché di tutte le somme depositate sul libretto di risparmio Banca di Desio e della Brianza n. [redacted] intestato a [redacted] - Comunione Ereditaria [redacted]

H) dichiara che la sig.ra [redacted] è destinataria di legato contenuto nel suddetto testamento 30.3.2002 ed avente ad oggetto la somma di € 50.000;

I) dichiara che la Chiesa Parrocchiale di [redacted] è destinataria di legato contenuto nel suddetto testamento 30.3.2002 ed avente ad oggetto la somma di € 50.000;

L) dichiara che onerata dei legati suddetti è la sig.ra [redacted] e la condanna al pagamento della somma di € 50.000 a favore della Chiesa Parrocchiale di [redacted]

M) liquida le spese di lite dell'attrice [redacted] in complessivi € 19.050,23 (di cui € 918,67 per spese, € 3.131,56 per diritti, € 15.000,00 per onorari) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili;

condanna la sig.ra A [redacted] alla rifusione delle spese di lite a favore della sig.ra [redacted] nella misura del 70% della somma come sopra liquidata e dichiara compensate le spese tra la predetta convenuta e l'attrice per la residua parte;


dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice e le altre parti convenute nonché tra le parti convenute tra loro;

pone le spese di CTU definitivamente a carico della sig.ra [redacted] e condanna quest'ultima a rimborsare alle altre parti le somme che le stesse hanno anticipato.

N) Ordina ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza a favore della sig.ra [redacted] con riferimento agli immobili di cui al punto D) ed a favore della sig.ra [redacted] con riferimento all'immobile di cui al punto F)-1.

Così deciso in Milano il 14 novembre 2006

Il Giudice estensore  
dott. Lucia Fornica



Il Presidente  
dott. Marco Manunta

